

**Legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Legge sulle armi, LArm)
(Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen)**

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 giugno 1997² sulle armi è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 1 lett. c
Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 22b rubrica, cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

Obbligo di comunicazione e bolletta di scorta

¹ Chiunque intende esportare armi da fuoco, le loro parti essenziali o le relative munizioni in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) ne informa l'Ufficio centrale prima della prevista esportazione.

^{1bis} L'obbligo di comunicazione non si applica all'esportazione a titolo professionale in uno Stato Schengen di armi da fuoco, di loro parti essenziali o delle relative munizioni contemplate dalla legislazione sul materiale bellico.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RS

¹ FF 2008 ...

² RS 514.54

200.-.....

